



L'Agente di Assicurazione newsletter

Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti
Numero 1 del 3 gennaio 2022

PUBBLICATE LE NUOVE FAQ DELL'IVASS SULLA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA.



L'Istituto di Vigilanza ha pubblicato, negli ultimi giorni del 2021, un documento che, pur non essendo esaustivo, si propone di fare chiarezza su alcuni aspetti, in particolare del Regolamento 40/2018, che sono stati oggetto delle osservazioni formulate **durante gli incontri svoltisi durante la seconda parte dell'anno 2021** tra l'IVASS, le rappresentanze delle imprese di assicurazione, il Sindacato Nazionale Agenti, le altre associazioni dei distributori e l'associazione Altroconsumo.

“Nelle more di una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa (e in particolare del Regolamento IVASS n. 40/2018) – si legge nell’introduzione al documento contenente le FAQ dell’IVASS - si pubblica un ulteriore set di chiarimenti in risposta ad alcune delle osservazioni formulate”.

Si tratta di 9 domande e risposte su altrettanti aspetti della normativa, alcuni dei quali sono di interesse anche degli agenti.

La risposta alla prima domanda contiene precisazioni circa **l’assenza di obblighi di registrazione delle comunicazioni telefoniche quando l’attività di intermediazione è svolta parzialmente con mezzi di comunicazione a distanza**. L’IVASS precisa altresì di stare valutando, su questo tema, eventuali futuri interventi regolamentari che saranno oggetto di pubblica consultazione.

La seconda FAQ riguarda l’individuazione della decorrenza del termine iniziale per determinare la **durata del periodo di conservazione delle registrazioni e comunicazioni elettroniche in caso di mancata conclusione del contratto**. Il calcolo della durata, precisa l’IVASS, decorre dalla data dell’ultima comunicazione elettronica o registrazione.

Interessante la terza FAQ, che purtroppo riguarda soltanto i broker. Qui si precisa che Il controllo dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, può essere basato sulla **diretta assunzione di responsabilità da parte dei broker mediante il rilascio alle imprese di dichiarazioni autocertificate**. Non saranno dunque le imprese, come nel caso degli agenti, a verificare la sussistenza, attraverso le proprie procedure di controllo, dei requisiti di onorabilità e professionalità. **La differenza sulla quale si basa l’IVASS, per la verità sottilissima, risiede nella “differente natura delle relazioni che le reti distributive instaurano con le imprese stesse**. Si consideri a tale proposito che il broker agisce **‘su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione’**”. Pare strano, ma è proprio questa la motivazione per la quale, per gli agenti, è prevista una verifica diretta da parte delle imprese in luogo di

un'autocertificazione.

La FAQ numero 4 riguarda, in attesa dell'emananda nuova disciplina in materia, la conferma dell'obbligo di invio, da parte delle imprese, della relazione annuale sul controllo della distribuzione, entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare.

La FAQ numero 5 concerne la possibilità di **consegna della documentazione precontrattuale** di cui al Regolamento 41/2018 **anche con modalità digitale**, che è possibile previo rilascio del consenso da parte del cliente, al quale è sempre riservata la possibilità di modificare la scelta effettuata.

Particolarmente interessante la FAQ n. 6, che chiede di precisare quali fattispecie sono considerate **“casi di maggiore gravità”** che consentono all'impresa di interrompere il rapporto con l'intermediario secondo l'art. 9 comma 3 lett.f) del regolamento 45/2020. L'Ivass precisa che i casi **“devono essere tali da giustificare la misura dell'interruzione del rapporto con l'intermediario”** e cita, come esempio, oltre, in generale, alla **“reiterata violazione degli obblighi di comportamento in capo agli intermediari, previsti dal Regolamento n. 45/2020”**, **“le reiterate violazioni dell'articolo 11, commi 4 o 5 del Regolamento n. 45/2020 da parte dell'intermediario (cioè la distribuzione di prodotti a clienti appartenenti al target market negativo individuato dall'impresa e la mancata comunicazione al produttore della distribuzione a clienti non appartenenti al target market, ovviamente ove la stessa sia consentita. NdR).**

La risposta alla FAQ n. 7 precisa a quali norme del Regolamento 45/2020 fa riferimento la garanzia di conformità e di rispetto delle esigenze, caratteristiche ed obiettivi del mercato che i distributori con sede nella CEE che operano in Italia regime di Stabilimento o libera prestazione di servizi sono tenuti a rispettare.

Un'altra FAQ particolarmente interessante è la numero 8, sugli obblighi di comunicazione all'impresa, da parte dell'intermediario, **del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento negativo effettivo** per ciascun prodotto distribuito, nel caso in cui **tali mercati coincidano con quelli individuati dall'impresa**. In

tali casi gli intermediari possono astenersi dalla comunicazione, ma resta fermo l'obbligo di segnalazione all'impresa qualora dovessero rilevare che detti mercati di riferimento nelle quali tali mercati non dovessero più coincidere.

L'ultima FAQ si riferisce ai cosiddetti "stretti legami", il cui obbligo di comunicazione non può essere eliminato neppure nel caso in cui non si rilevi un impedimento all'azione di vigilanza dell'IVASS.

Per un approfondimento dei temi delle FAQ si suggerisce un'attenta lettura del documento IVASS, [scaricabile da questo link](#).

